

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 183

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - COCCIU - MAIELI - CHESSA - MARRAS - TALANAS

il 12 febbraio 2026

Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la coesione sociale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

1. Premessa: la sicurezza integrata come questione europea e nazionale

La sicurezza urbana e territoriale rappresenta una delle sfide più complesse per le comunità contemporanee. A livello europeo, il Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) ha da tempo sottolineato come un approccio efficace richieda metodologie integrate capaci di sostenere l'obiettivo comune della creazione di condizioni di vita più sicure e di una maggiore resilienza. Le città e i territori europei, infatti, non possono affrontare le sfide della sicurezza attraverso la sola dimensione repressiva, ma devono sviluppare politiche preventive, partecipate e basate sulla conoscenza approfondita dei fenomeni locali.

In Italia, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha definito la sicurezza integrata come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per concorrere alla promozione e attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità. Tale approccio ha trovato declinazione operativa nei "Patti per la sicurezza urbana", stipulati tra prefetture, regioni ed enti locali, che hanno sperimentato forme innovative come gli osservatori territoriali per la sicurezza, finalizzati a selezionare le criticità d'area e promuovere conseguenti azioni di sistema.

2. Le esperienze regionali: modelli di riferimento

Diverse regioni italiane hanno sviluppato negli ultimi anni normative organiche in materia di sicurezza integrata, istituendo osservatori regionali e sistemi di coordinamento tra livelli istituzionali e attori territoriali.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), ha istituito un Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana con l'obiettivo di fornire periodicamente un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti nel territorio, quale strumento di sostegno per la progettazione e at-

tuazione delle politiche da parte della Regione e degli enti locali. Tale Osservatorio svolge funzioni di orientamento, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi, tenendo conto delle specificità territoriali.

La Regione Emilia-Romagna, già con la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), ha promosso politiche di sicurezza urbana attraverso la stipula di accordi con i territori e il finanziamento di progetti integrati, valorizzando la collaborazione tra enti locali, università e terzo settore.

Anche la Regione Veneto, con la legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza), la Regione Lombardia, con la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), e altre Regioni hanno adottato discipline in materia di polizia locale e sicurezza integrata, riconoscendo la necessità di strutture tecniche permanenti per il monitoraggio, l'analisi e il supporto alle politiche locali.

3. Il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale nella sicurezza

Il modello di sicurezza integrata si fonda sul principio costituzionale di sussidiarietà, declinato sia nella dimensione verticale (tra livelli di governo) che orizzontale (tra istituzioni pubbliche e soggetti privati).

La sussidiarietà verticale implica che l'analisi delle problematiche di sicurezza venga decentrata e avvicinata ai cittadini, coinvolgendo i responsabili territoriali dello Stato e dei comuni, pur mantenendo un coordinamento con le strutture della pubblica sicurezza. Questo approccio consente di valorizzare la conoscenza diretta del territorio da parte delle amministrazioni locali, delle polizie locali e delle compagnie barracellari, senza invadere le competenze statali in materia di ordine pubblico.

La sussidiarietà orizzontale, prevista dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche di sicurezza contemporanee. Essa riconosce che la vigilanza privata costituisce una sicurezza sussidiaria e complementare alle forze dell'ordine, operando in modo capillare sul territorio e potendo fornire informazioni utili per la prevenzione. Tale principio implica che lo Stato e gli enti territoriali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Nel contesto sardo, questa dimensione assume particolare unica rilevanza nel panorama italiano grazie alla presenza delle Compagnie barracellari, organismi storici di vigilanza rurale e ambientale con compiti di polizia giudiziaria (P.G.) e pubblica sicurezza (P.S.) a tutela dell'interesse collettivo dotati di funzioni pubbliche e privatistiche, e degli istituti di vigilanza privata che a mezzo delle loro guardie particolari giurate (GPG) operano nell'ambito del diritto privato con la qualifica di incaricati di pubblico servizio durante lo svolgimento dello stesso che, regolarmente autorizzati, svolgono servizi di tutela del patrimonio e di prevenzione. Come osservato dalla dottrina, la vigilanza privata opera con una duplice valenza: come attività imprenditoriale del terziario avanzato e come sicurezza sussidiaria e complementare alle forze dell'ordine. Infatti, le GPG svolgono compiti di vigilanza e protezione di beni mobili e immobili integrando le attività pubbliche, specialmente in aree strategiche come porti, aeroporti e trasporti, ma sempre sotto il coordinamento e con limiti precisi imposti dalla legge, senza poteri di pubblica sicurezza, come stabilito da decreti, come il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

4. Le specificità del contesto sardo

Il territorio della Sardegna presenta caratteristiche peculiari che richiedono un approccio alla sicurezza adattato alle sue specificità:

- estensione e dispersione abitativa: con oltre 24.000 chilometri quadrati e una popolazione distribuita in 377 comuni, molti dei quali di piccole dimensioni e ubicati in aree interne;
- aree rurali e patrimonio agro-pastorale: la vocazione agro-silvo-pastorale dell'Isola e la presenza di vasti territori extraurbani richiedono forme specifiche di vigilanza e tutela;
- pressione turistica stagionale: l'elevato afflusso turistico concentrato nei mesi estivi genera criticità specifiche per la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- fragilità ambientali: rischi legati agli incendi boschivi, alla tutela delle aree protette e alla salvaguardia del patrimonio idrico;
- patrimonio culturale diffuso: siti archeologici, beni culturali e tradizioni locali che necessitano di tutela integrata;
- compagnie barracellari: organismi unici nel panorama nazionale, disciplinati dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), che svolgono funzioni di vigilanza rurale, tutela ambientale e collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza;
- presenza dell'Osservatorio sociale sullo sviluppo e sulla criminalità in Sardegna (OSCRIM), attivo presso l'Università degli studi di Sassari, che costituisce un patrimonio di competenze e dati scientifici sul territorio regionale.

5. La necessità di un osservatorio regionale permanente

Nonostante l'impegno degli enti locali, delle forze di polizia locale e statale, delle compagnie barracellari e del terzo settore, manca a livello regionale una sede istituzionale permanente che svolga in modo continuativo attività di:

- raccolta e analisi dei dati sulla sicurezza urbana e territoriale provenienti dalle diverse fonti istituzionali e sociali;
- monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni di criticità urbana, vulnerabilità sociale e rischio ambientale anche in considerazione del fatto che gli articoli 9 e 41 della Costituzione sono stati modificati nel 2022 per inserire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, riconoscendoli come valori fondamentali, anche nell'interesse delle future generazioni, e subordinando l'iniziativa economica privata al rispetto di questi e della salute umana, garantendo così un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale;
- valutazione delle politiche regionali e locali in materia di sicurezza integrata;
- supporto tecnico agli enti locali nella progettazione di interventi preventivi;
- coordinamento tra i molteplici attori pubblici e privati che concorrono alla sicurezza delle comunità;
- promozione della formazione specialistica e della diffusione delle buone pratiche;
- collaborazione scientifica con le università e i centri di ricerca del territorio.

Tale carenza limita la capacità della Regione di sviluppare politiche omogenee, basate sull'evidenza e adattate alle specificità territoriali, e impedisce un efficace coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti privati che operano nel campo della sicurezza sussidiaria.

6. Il ruolo degli istituti di vigilanza privata nel sistema di sicurezza integrata

Gli istituti di vigilanza privata, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni) e del decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti), rappresentano una componente significativa del sistema di sicurezza territoriale. Le guardie particolari giurate opera-

no quotidianamente per la tutela del patrimonio privato e pubblico, la vigilanza su siti sensibili, infrastrutture critiche e grandi eventi, sviluppando una conoscenza diretta del territorio e dei suoi rischi.

L'inclusione di un rappresentante degli istituti di vigilanza privata e delle organizzazioni sindacali di categoria riconosciute nell'osservatorio risponde a precise finalità:

- 1) valorizzazione dell'esperienza operativa: gli istituti di vigilanza raccolgono informazioni di prima mano su fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e criticità territoriali;
- 2) integrazione dei sistemi informativi: i dati raccolti dalle centrali operative degli istituti di vigilanza possono contribuire al quadro conoscitivo regionale;
- 3) rafforzamento della prevenzione: la collaborazione organizzata tra pubblico e privato migliora le capacità di prevenzione del crimine e di tutela dei beni;
- 4) ottimizzazione delle risorse: il riconoscimento del ruolo sussidiario della vigilanza privata consente una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche;
- 5) qualificazione del settore: la partecipazione all'osservatorio incentiva l'innalzamento degli standard formativi e operativi del settore privato.

Come affermato dalle principali associazioni di categoria, i protocolli di collaborazione tra enti locali, forze di polizia e istituti di vigilanza privata si prefiggono di realizzare proficue sinergie con la finalità di rafforzare i livelli di sicurezza sul territorio.

È importante sottolineare che tale collaborazione non attribuisce agli istituti di vigilanza privata funzioni di polizia, che rimangono di esclusiva competenza statale o regionale, ma integra e rafforza le capacità conoscitive e preventive degli enti pubblici, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente e del principio di sussidiarietà orizzontale.

7. La collaborazione con l'Università e la ricerca scientifica

L'Osservatorio regionale si configura come ponte tra istituzioni e mondo accademico. L'OSCRIM, attivo presso l'Università degli studi di Sassari, ha sviluppato nel tempo competenze specifiche nell'analisi dei fenomeni criminali e sociali del territorio sardo. L'Osservatorio regionale dovrà sviluppare con l'OSCRIM e con le altre università sarde forme strutturate di collaborazione scientifica, scambio di dati e integrazione di competenze, nel rispetto delle reciproche funzioni e ambiti di ricerca.

Tale collaborazione consentirà di:

- avvalersi di metodologie scientifiche rigorose nell'analisi dei fenomeni;
- sviluppare indicatori attendibili per il monitoraggio delle politiche;
- promuovere attività formative di livello universitario per gli operatori della sicurezza;
- realizzare studi comparativi con altre realtà nazionali e internazionali;
- valorizzare le tesi di laurea e i dottorati di ricerca sui temi della sicurezza territoriale.

8. Finalità e struttura dell'Osservatorio

L'Osservatorio regionale per la sicurezza e la coesione sociale si propone di:

- 1) promuovere un modello di sicurezza fondato sulla conoscenza, attraverso la raccolta sistematica e l'analisi approfondita dei dati provenienti da tutte le fonti istituzionali e sociali;
- 2) sostenere la cooperazione istituzionale, favorendo il coordinamento tra Regione, enti locali, forze di polizia locale e statale, compagnie barracellari, università e terzo settore;
- 3) valorizzare la partecipazione, riconoscendo il contributo delle comunità locali e dei soggetti privati che operano secondo il principio di sussidiarietà;
- 4) rafforzare la prevenzione, privilegiando interventi culturali, educativi e di rigenerazione urbana rispetto alle sole risposte repressive;
- 5) sviluppare una cultura della legalità, attraverso iniziative formative rivolte agli operatori pubblici e privati, alle scuole e alla cittadinanza attiva.

L'Osservatorio si caratterizza per una composizione plurale che riflette la complessità degli attori coinvolti nelle politiche di sicurezza: rappresentanti regionali, enti locali, forze di polizia locale,

compagnie barracellari, università, terzo settore, istituti di vigilanza privata e organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione a titolo gratuito garantisce che l'impegno nell'Osservatorio sia motivato dalla condivisione di finalità pubbliche e non da interessi economici.

Una struttura tecnica di supporto, istituita presso la Presidenza della Regione, assicura la continuità operativa, la gestione della banca dati regionale, il coordinamento con gli enti locali e la predisposizione della relazione annuale che costituisce lo strumento principale di accountability e orientamento delle politiche regionali.

9. Compatibilità con l'ordinamento costituzionale e statale

La presente proposta di legge si colloca nel pieno rispetto delle competenze costituzionali. L'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", mentre attribuisce alle Regioni competenze residuali in materia di "polizia amministrativa locale" e potestà legislative nell'ambito della "protezione civile", del "governo del territorio", della "promozione e organizzazione di attività culturali".

L'Osservatorio non esercita funzioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, che rimangono di esclusiva competenza statale, ma opera nell'ambito della sicurezza urbana e rurale, intesa come "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana)).

La giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto la legittimità dell'intervento regionale e locale in questo ambito, purché in forme coordinate con le competenze statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la sicurezza e la coesione sociale, di seguito Osservatorio, con lo scopo di fornire alla Regione e agli enti locali un luogo permanente di analisi, valutazione e supporto tecnico in materia di sicurezza urbana-rurale, territoriale e sociale.

2. L'Osservatorio promuove un modello di sicurezza fondato sulla conoscenza, sulla prevenzione, sulla cooperazione istituzionale e sulla partecipazione delle comunità locali, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

3. L'azione dell'Osservatorio è orientata ai seguenti obiettivi:

- a) sostenere gli enti locali nella programmazione e attuazione di politiche di sicurezza integrata;
- b) favorire l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche pubbliche regionali;
- c) valorizzare il contributo delle compagnie barracellari, delle polizie locali, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) e degli altri soggetti che concorrono alla sicurezza del territorio;
- d) promuovere la cultura della legalità e la cittadinanza attiva attraverso iniziative formative ed educative;
- e) sviluppare la collaborazione con le università e i centri di ricerca per l'analisi scientifica dei fenomeni territoriali, con particolare attenzione alla resilienza climatica, ai rischi ambientali della biodiversità e degli ecosistemi, alla pressione turistica stagionale.

Art. 2

Compiti dell'Osservatorio

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Osservatorio promuove una collaborazione strutturata tra soggetti pubblici e istituti di vigilanza privata, riconoscendo il valore della presenza territoriale, delle competenze tec-

niche e del contributo informativo delle guardie particolari giurate, autorizzate secondo la normativa statale vigente, per il supporto alla prevenzione, alla tutela dei siti sensibili e alla protezione partecipata del territorio. Tale collaborazione non attribuisce funzioni di polizia, che rimangono di esclusiva competenza statale o regionale (polizia locale, forestale, barracelli), ma integra e rafforza le capacità conoscitive e preventive degli enti locali e degli organismi regionali di sicurezza.

2. L'Osservatorio valorizza il ruolo delle compagnie barracellari, organismi storici della Sardegna disciplinati dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), e delle polizie locali, favorendo la loro formazione continua, la diffusione delle migliori pratiche operative e il miglioramento degli strumenti tecnici a loro disposizione.

3. L'Osservatorio sviluppa forme stabili di collaborazione scientifica con l'Osservatorio sociale sullo sviluppo e sulla criminalità in Sardegna (OSCRIM), attivo presso l'Università degli studi di Sassari, e con le altre università della Regione, attraverso convenzioni, protocolli d'intesa e progetti congiunti di ricerca, nel rispetto delle reciproche funzioni e ambiti di competenza. Di concerto con le università e i centri di ricerca, definisce un set di indicatori omogenei per la valutazione delle politiche di sicurezza integrata e di coesione sociale.

4. L'Osservatorio adotta protocolli standard per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e favorisce l'utilizzo di piattaforme digitali e cruscotti informativi accessibili, in modo regolamentato, agli enti locali e ai soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 3

Composizione

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) il rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di enti locali, in possesso di comprovata competenza nei settori della sicurezza integrata e delle politiche locali, documentata da titoli di studio e/o esperienza professionale specifica pluriennale, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del CFVA della Regione;
- c) due rappresentanti designati dall'Associa-

- zione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna;
- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative delle forze di polizia operanti nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante delle compagnie barracellari, designato secondo modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione;
 - f) un rappresentante delle università della Sardegna, designato dalla conferenza dei Rettori delle università sarde o organismo equivalente;
 - g) un esperto in possesso di comprovata esperienza nei settori della sicurezza urbana, sociale e territoriale, documentata da titoli di studio e/o esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali;
 - h) un rappresentante del Terzo settore attivo nella prevenzione del disagio sociale e nella promozione della legalità, designato dal forum del Terzo settore della Sardegna o organismo equivalente;
 - i) un rappresentante degli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio regionale, individuato tra le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore a livello nazionale che abbiano articolazioni regionali;
 - l) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative del settore della vigilanza privata;
 - m) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative del settore compagnie barracellari.

2. La presenza di un rappresentante degli istituti di vigilanza privata nell'Osservatorio risponde alla finalità di valorizzare l'esperienza operativa del settore, rafforzare la cooperazione con gli enti pubblici secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e garantire un approccio integrato alle politiche di sicurezza dell'Isola, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico.

3. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito. Ai componenti è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni, secondo la normativa regionale vigente.

4. L'Osservatorio può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, ulteriori esperti, rappresentanti istituzionali o di organizzazioni della società civile, quando ciò sia ritenuto necessario per l'approfondimento di specifiche tematiche.

5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente, previa acquisizione delle designazioni di cui al comma 1.

6. L'Osservatorio dura in carica per la legislatura regionale e i componenti possono essere riconfermati.

7. L'Osservatorio adotta un proprio regolamento interno per la disciplina del funzionamento, delle modalità di convocazione e di adozione delle decisioni.

8. La Regione assicura, nel rispetto dell'autonomia degli enti e delle organizzazioni designanti, un periodico rinnovo parziale dei componenti dell'Osservatorio, al fine di garantire continuità e, al contempo, l'apporto di nuove esperienze e competenze.

Art. 4

Struttura tecnica di supporto

1. L'Osservatorio si avvale di una struttura tecnica di supporto istituita presso la Presidenza della Regione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La struttura tecnica di supporto svolge le seguenti funzioni:

- a) raccolta, elaborazione e gestione dei dati relativi alla sicurezza urbana e territoriale;
- b) istituzione e gestione della banca dati regionale sulla sicurezza integrata;
- c) coordinamento delle attività con gli enti locali, le compagnie barracellari, le polizie locali, il corpo forestale regionale e gli altri soggetti coinvolti;
- d) predisposizione di rapporti periodici, studi e documenti tecnici su richiesta dell'Osservatorio;
- e) organizzazione delle attività formative, dei convegni e delle iniziative promosse dall'Osservatorio;

- f) gestione delle relazioni con l'OSCRIM, con le università della Sardegna e con altri enti di ricerca;
- g) predisposizione della relazione annuale prevista nell'articolo 5;
- h) supporto amministrativo e organizzativo all'attività dell'Osservatorio.

3. La struttura tecnica di supporto assicura la continuità operativa dell'Osservatorio e garantisce adeguate competenze professionali nelle attività di ricerca, monitoraggio, analisi statistica, utilizzo di tecnologie digitali, comunicazione e supporto tecnico-giuridico.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare forme di collaborazione con l'OSCRIM e con altri centri di ricerca universitari per il supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura.

Art. 5

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni biennio l'Osservatorio trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione biennale contenente:

- a) l'analisi approfondita dei fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana-rurale e territoriale in Sardegna;
- b) la valutazione dello stato di attuazione delle politiche regionali e locali in materia di sicurezza integrata;
- c) la mappatura delle criticità territoriali e delle vulnerabilità sociali;
- d) la valutazione delle attività realizzate nel periodo di riferimento dall'Osservatorio;
- e) proposte di intervento per il miglioramento delle strategie territoriali e per il rafforzamento della cooperazione istituzionale;
- f) l'indicazione delle priorità per la programmazione regionale nel biennio successivo;
- g) una sezione dedicata alle buone pratiche sperimentate nel territorio regionale e in altri contesti nazionali e internazionali;
- h) un'analisi comparativa con altre realtà regionali e con esperienze europee significative, ove disponibili;
- i) valutazioni sull'impatto degli interventi regionali di sicurezza integrata e coesione sociale.

2. La relazione biennale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e costituisce lo

strumento principale per orientare la programmazione regionale in materia di sicurezza urbana e coesione sociale, garantendo la trasparenza e la verificabilità delle politiche pubbliche.

3. L'Osservatorio elabora, con cadenza almeno semestrale, un aggiornamento sintetico dei principali indicatori e delle criticità emerse, comprensivo di cartografie e rappresentazioni territoriali, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione e da mettere a disposizione degli enti locali e dei soggetti istituzionali interessati.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione biennale, trasmette al Consiglio regionale una propria relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali di sicurezza integrata, dando conto delle iniziative assunte o programmate in relazione alle indicazioni dell'Osservatorio.

Art. 6

Collaborazione con l'OSCRIM e le università

1. La Regione promuove e sostiene la collaborazione tra l'Osservatorio e l'OSCRIM, attivo presso l'Università degli studi di Sassari, nonché con le altre università della Sardegna, al fine di garantire un approccio scientifico rigoroso nell'analisi dei fenomeni territoriali e nella valutazione delle politiche.

2. La collaborazione di cui al comma 1 può prevedere:

- a) lo scambio di dati, informazioni e risultati di ricerca;
- b) la realizzazione di studi, ricerche e indagini congiunte;
- c) l'organizzazione di seminari, convegni e attività formative;
- d) la partecipazione reciproca a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- e) il supporto scientifico alla predisposizione della relazione annuale;
- f) la promozione di tesi di laurea, dottorati di ricerca e assegni di ricerca sui temi della sicurezza territoriale in Sardegna.

3. Le forme e le modalità della collaborazione sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate tra la Regione e le università interessate, nel rispetto della reciproca autonomia e delle rispettive competenze istituzionali.

Art. 7

Banca dati regionale sulla sicurezza integrata

1. La struttura tecnica di supporto istituisce e gestisce una banca dati regionale sulla sicurezza integrata, finalizzata alla raccolta sistematica di informazioni quantitative e qualitative sui fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana e territoriale.

2. La banca dati raccoglie, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informazioni provenienti da:

- a) enti locali e unioni di comuni;
- b) polizie locali;
- c) compagnie barracellari;
- d) corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- e) istituzioni scolastiche e universitarie;
- f) servizi sociali territoriali;
- g) altri soggetti pubblici e privati che collaborano con l'Osservatorio.

3. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per finalità di studio, ricerca, programmazione e valutazione delle politiche pubbliche, nel rispetto della normativa europea e nazionale.

4. L'accesso ai dati della banca dati da parte di enti di ricerca, università e amministrazioni pubbliche è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio, che definisce livelli di accesso, procedure di anonimizzazione e criteri di sicurezza informatica.

Art. 8

Risorse finanziarie

1. La Regione assicura le risorse necessarie al funzionamento dell'Osservatorio mediante gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

2. Le risorse sono destinate a:

- a) il funzionamento della struttura tecnica di supporto;
- b) la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio;
- c) l'organizzazione di iniziative formative, convegni e seminari;
- d) la redazione e pubblicazione della relazione annuale;

- e) la gestione della banca dati regionale sulla sicurezza integrata;
- f) il rimborso delle spese ai componenti dell'Osservatorio;
- g) la stipula di convenzioni con università ed enti di ricerca.

3. La Regione può integrare gli stanziamenti previsti al comma 1 attraverso:

- a) fondi europei destinati alla sicurezza urbana, alla coesione sociale e alla prevenzione;
- b) fondi nazionali destinati alla sicurezza territoriale e alle politiche integrate;
- c) risorse derivanti da accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
- d) contributi di enti locali, fondazioni e altri soggetti interessati alle attività dell'Osservatorio.

4. Per il primo anno di attività, la Giunta regionale quantifica le risorse necessarie all'avvio dell'Osservatorio e alla costituzione della struttura tecnica di supporto nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Art. 9

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, acquisisce le designazioni previste dall'articolo 3 e procede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

2. Entro trenta giorni dalla nomina, l'Osservatorio si insedia e procede all'adozione del proprio regolamento interno.

3. Entro centoventi giorni dall'insediamento, l'Osservatorio presenta alla Giunta regionale un programma triennale di attività e un piano operativo per il primo anno, con l'indicazione delle priorità, delle metodologie di lavoro e delle risorse necessarie.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

